



# COMUNE DI SINOPOLI

## REGOLAMENTO SULLA REPERIBILITA' PER L'UFFICIO DELLO STATO CIVILE

Approvato con Delibera C.C. n. 39 del 19/12/2017



## **TITOLO I**

### **CAPO I**

#### **OGGETTO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

##### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto della reperibilità nel rispetto della normativa vigente, compresa la contrattazione collettiva nazionale e tiene conto delle attività istituzionali espletate dal Comune di .
- €. Il Responsabile del Servizio può disciplinare in dettaglio con proprie determinazioni le materie delegate dal regolamento.

##### **ART. 2 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono.
2. La "reperibilità" è una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro effettivo, che consiste nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di un'eventuale attività lavorativa, con conseguente diritto a percepire un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva.
3. La "disponibilità" è la condizione del lavoratore, anche volontaria, di porsi in reperibilità secondo i turni prestabiliti dal datore di lavoro.
4. L'"indennità di reperibilità" è il compenso economico che spetta al lavoratore per essere posto in una fascia di reperibilità.

5. La “fascia”, che può essere di reperibilità o turno, individua il periodo temporale in cui il lavoratore è tenuto a raggiungere prontamente la sede di lavoro su chiamata del “responsabile”.
6. L’espressione “responsabile” si riferisca al titolare di una Posizione Organizzativa di un Servizio definito di pronto intervento.
7. . Lo “straordinario”, cioè il lavoro straordinario, è l’attività lavorativa espletata dal lavoratore al di sopra della soglia prevista per l’orario di lavoro ordinario.
8. L’ “incompatibilità” è l’impossibilità, per il lavoratore, di pretendere contemporaneamente l’operatività di due istituti che possono essere fruiti solo alternativamente.
9. Il “riposo compensativo” è la legittima sospensione, da parte del lavoratore, dell’attività lavorativa durante l’orario settimanale per un periodo equivalente alla prestazione di lavoro espletata durante un turno di reperibilità ovvero alla durata del turno di reperibilità.

### **ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il regolamento si applica ai seguenti : Stato Civile – esclusivamente per gli atti di morte (poiché il DPR 396/2000 prevede che gli atti di morte devono essere redatti entro 24 ore dal decesso).

- €. Le modalità di reperibilità del lavoratore sono definite nel presente Regolamento e potranno essere disciplinate più in dettaglio con determinazione dalla Posizione Organizzativa competente.
3. Per i casi non espressamente disciplinati dal regolamento si rinvia alla normativa generale ed ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

## **TITOLO II**

### **CAPO I**

#### **DELLA REPERIBILITA' OBBLIGATORIA**

##### **ART. 4 - TURNI E FASCE DI REPERIBILITÀ**

1. Il dipendente appartenente al servizio presso il quale è stato istituito il “servizio di pronto intervento” non può rifiutarsi di essere posto in reperibilità se non per gravi, comprovate e giustificate ragioni oggettive. L'eventuale rifiuto ingiustificato configura un illecito disciplinare del lavoratore.
- €. I titolari di Posizioni Organizzative responsabili dei Servizi per i quali si è reso necessario istituire la reperibilità sono tenuti a trasmettere al Sindaco ogni mese un calendario, per il mese successivo, in cui sono individuati i turni di reperibilità dei dipendenti.
3. La fascia di reperibilità non può essere inferiore a 4 ore giornaliere ed in ogni caso un lavoratore non può essere posto in reperibilità per più di sei volte in un mese e cioè sei giorni lavorativi, non lavorativi, festivi, non festivi, consecutivi e non, conteggiando una fascia di reperibilità nell'ambito di una giornata di 24 (ventiquattro) ore. La reperibilità può estendersi sino ad un limite

massimo di sei giornate consecutive per un periodo di ventiquattro ore l'una.

#### **ART. 5 - OBBLIGHI DEL LAVORATORE REPERIBILE**

1. Il personale, durante il periodo di reperibilità, deve mettersi sempre e comunque nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio.
2. Per i fini di cui al comma primo, la persona reperibile dovrà fornire all'amministrazione il recapito telefonico della propria abitazione o altro recapito in modo da essere sempre rintracciabile anche nel caso in cui il telefono cellulare eventualmente in sua dotazione non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili; in caso di indisponibilità, per malattia o grave impedimento, deve essere data immediata segnalazione al responsabile che provvede tempestivamente alla sostituzione.
3. In caso di chiamata l'interessato deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre trenta minuti al fine di espletare la prestazione lavorativa necessaria.
4. Il mancato rispetto, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nei commi che precedono configura un illecito disciplinare, fermo rimanendo le più gravi sanzioni penali previste dalla legge.

#### **ART. 6 - CHIAMATA IN SERVIZIO DELLA PERSONA REPERIBILE**

1. La chiamata in servizio della persona reperibile verrà effettuata di norma mediante telefono dal responsabile.
2. L'Amministrazione Comunale deve dotare il dipendente reperibile della strumentazione e di tutto quanto si renda necessario per consentire al lavoratore di

assolvere al meglio i compiti stabiliti in caso di chiamata in servizio.

## **CAPO II**

### **DEL COMPENSO ECONOMICO PER LA REPERIBILITA'**

#### **ART. 7 – TIPOLOGIA DI COMPENSI ECONOMICI**

1. La tipologia dei compensi economici disciplinati nel presente regolamento sono: compenso per la mera reperibilità, compenso per l'attività lavorativa espletata in giornata lavorativa oppure in giornata feriale non lavorativa; compenso per l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale, compenso per l'attività lavorativa posta in essere nel giorno di riposo settimanale.

#### **ART. 8 - COMPENSO ECONOMICO SPETTANTE AL LAVORATORE REPERIBILE**

1. Il lavoratore che non abbia espletato alcuna attività lavorativa durante il turno di reperibilità ha diritto a percepire un'indennità la cui entità economica è stabilita dalla contrattazione collettiva. Questa indennità copre anche l'arco di tempo, pari a trenta minuti, che il dipendente impiega per raggiungere la sede di lavoro.

2. L'importo dell'indennità di cui al presente articolo, comma primo, è raddoppiato se la reperibilità cade di domenica o altro giorno festivo.

3. Nell'ipotesi di un turno di reperibilità non inferiore a quattro ore, spetta al lavoratore un'indennità maggiorata del dieci per cento.

4. Al lavoratore in reperibilità che non abbia espletato alcuna attività lavorativa durante il turno spetta la possibilità di fruire di un riposo compensativo entro la fine della seconda settimana successiva al turno di reperibilità. Il lavoratore deve comunque

effettuare l'orario di 36 ore settimanali o quello corrispondente al suo profilo lavorativo entro i sette giorni successivi a quello per il quale si avvale del riposo.

5. Il lavoratore deve comunicare la propria volontà di fruire del riposo compensativo, entro i due giorni lavorativi successivi al servizio prestato tramite nota scritta da inviare all'ufficio personale e al Responsabile del servizio di appartenenza. La mancata comunicazione determina la rinuncia al riposo compensativo.

6. L'indennità di reperibilità non compete al titolare di una posizione organizzativa.


7. L'indennità di reperibilità è corrisposta al lavoratore con cadenza trimestrale. A fine mese il Responsabile del servizio è tenuto a trasmettere l'elenco dei lavoratori aventi diritto al Responsabile dell'area finanziaria entro il 10 del mese successivo.

**ART. 9 - ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATO DURANTE IL TURNO DI REPERIBILITÀ IN UN'ORDINARIA GIORNATA LAVORATIVA OPPURE IN GIORNO FERIALE NON LAVORATIVO (SABATO)**

1. Il lavoratore che durante il turno di reperibilità abbia espletato una prestazione lavorativa in un'ordinaria giornata oppure in un giorno feriale non lavorativo (sabato) ha diritto al compenso previsto per il lavoro straordinario secondo quanto disposto dalla contrattazione collettiva.

€. E' fatta salva la possibilità per il dipendente di rinunciare al compenso straordinario e di fruire di un periodo di riposo equivalente alle ore per le quali il lavoratore ha effettuato la prestazione lavorativa con conseguente e corrispondente riduzione dell'orario settimanale. In tal caso la volontà di fruire del riposo compensativo deve essere comunicata nei termini e con le modalità di cui all'art 8 e il riposo deve essere fruito entro la fine della seconda settimana successiva al turno di reperibilità.





3. Il lavoratore ha diritto al solo compenso di lavoro straordinario quando l'attività lavorativa si è protratta per l'intero periodo in cui il lavoratore è collocato in reperibilità. Quando invece il lavoratore abbia compiuto una prestazione lavorativa che copre solamente in parte il periodo temporale per cui egli è in reperibilità, spetta al dipendente un compenso commisurato in parte allo straordinario effettivamente prestato ed in parte alla reperibilità non coperta da attività lavorativa.

**ART. 10 - ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATO DURANTE UN TURNO DI REPERIBILITÀ IN GIORNATA FESTIVA INFRASETTIMANALE**


1. Al lavoratore che abbia effettuato una prestazione lavorativa in giornata festiva infrasettimanale durante un turno di reperibilità spetta, a sua scelta, un riposo compensativo oppure la corresponsione del compenso previsto per il lavoro straordinario. Nell'ipotesi in cui il lavoratore richieda il compenso questo sarà calcolato prendendo come riferimento i parametri dettati per il lavoro straordinario festivo.

2. Il riposo compensativo e il compenso per il lavoro straordinario sono fra loro incompatibili.

3. Il lavoratore deve indicare mediante nota scritta da trasmettere all'ufficio personale e al Responsabile del servizio di appartenenza nei due giorni lavorativi successivi se intende avvalersi del compenso per il lavoro straordinario oppure del riposo compensativo. Qualora scelga il riposo compensativo deve fruirne entro la fine della seconda settimana successiva al turno di reperibilità.

**ART. 11 - ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATO DURANTE UN TURNO DI REPERIBILITÀ NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE**

1. Il lavoratore che abbia espletato una prestazione lavorativa nel giorno di riposo settimanale (domenica) ha diritto ad un compenso pari alla maggiorazione del 50% della



retribuzione oraria cui va a sommarsi un riposo compensativo proporzionato alla durata della prestazione lavorativa secondo quanto stabilito dal CCNLvigente.

€. L'orario settimanale nella settimana successiva al giorno in cui il lavoratore ha prestato la reperibilità è ridotto di un periodo temporale equivalente all'attività lavorativa espletata durante il turno.

3. Al lavoratore che ha effettuato una prestazione lavorativa per una durata inferiore all'intero periodo temporale per cui egli è in reperibilità spetta un compenso economico commisurato secondo quanto previsto dal primo comma e, per il periodo temporale residuo, l'indennità di reperibilità.

#### **ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione, ad eccezione delle disposizioni di cui al Capo III (reperibilità volontaria) che entreranno in vigore decorsi 180 giorni dalla pubblicazione del regolamento sull'albo on